



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

**QUALI PASSI AVANTI, QUALI MODIFICHE NON DIRIMENTI,
QUALI PASSI INDIETRO SE DIVENTASSE LEGGE IL TESTO
“MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA
PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI PER L’INTEGRAZIONE E
L’ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI REATI
CONTRO GLI ANIMALI” ALL’ESAME DELLA COMMISSIONE
GIUSTIZIA DELLA CAMERA A INIZIO NOVEMBRE 2024**

[https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=30&sede=&ti
po=](https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=30&sede=&ti
po=)

PASSI AVANTI RISPETTO ALLA LEGGE 189 DEL 2004 E ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI ANIMALI	MODIFICHE NON DIRIMENTI	PASSI INDIETRO RISPETTO ALLA NORMATIVA ATTUALE E AL TESTO-BASE C.30 BRAMBILLA E ALTRI
Articolo 1: (Modifica al titolo IX-bis del libro secondo del Codice penale) Modifica la rubrica del titolo IX-bis del Codice penale, con la sostituzione dell’attuale: «Dei delitti contro il sentimento [sottinteso: degli umani] per gli animali» con la seguente: «Dei delitti contro gli animali». Gli animali sono quindi riconosciuti destinatari di tutela diretta.		
	Articolo 2: (Spettacoli o manifestazioni vietati) La multa per chi organizza o promuove manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio per animali è aumentata «da 3.000 a 15.000 euro» a «da 15.000 a 30.000 euro».	Articolo 2: (Spettacoli o manifestazioni vietati) Non è prevista la punibilità anche nei confronti di coloro che partecipano a qualunque titolo agli spettacoli e alle manifestazioni vietate. La pena della reclusione resta invariata: «da quattro mesi a due anni».

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

<p>Articolo 3: (Divieto di combattimenti tra animali) La pena prevista per chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni tra animali non autorizzati è estesa anche a chi vi partecipa.</p>	<p>Articolo 3: (Divieto di combattimenti tra animali) La pena prevista per i combattimenti è aumentata «da uno a tre anni» a «da due a quattro anni». Invariata la multa «da 50.000 a 160.000 euro».</p>	
		<p>Articolo 4: (Estensione della previsione della confisca degli animali) L'articolo 4 del Testo base è stato soppresso. Non sono quindi previste le nuove ipotesi di confisca degli animali, presenti nel Testo base C. 30 Brambilla nei casi di</p> <ul style="list-style-type: none">- decreto penale di condanna;- prescrizione del reato;- delitti tentati. <p>Inoltre, in caso di condanna non sono previste:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'interdizione perpetua alla detenzione di animali d'affezione;- l'aumento della pena accessoria della sospensione dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento e l'estensione della stessa alle attività di caccia e attività circensi, nonché di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia di animali a fini commerciali o ludici.
<p>Articolo 5: (Previsione della colpa e circostanze aggravanti nei reati contro gli animali) È stato riformulato Nuovo titolo: (Circostanze aggravanti nei reati contro gli animali)</p>		<p>Articolo 5: (Previsione della colpa e circostanze aggravanti nei reati contro gli animali) È stato riformulato. Nuovo titolo: Circostanze aggravanti nei reati contro gli animali</p>

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma
t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326
info@lav.it
C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore

<p>Sono previste le seguenti aggravati nei casi in cui i fatti:</p> <ul style="list-style-type: none">-sono commessi alla presenza di un minore;-sono commessi nei confronti di più animali;-sono diffusi attraverso strumenti informatici o telematici.		<p>Non sono previste – a differenza del Testo base C. 30 Brambilla - le fattispecie colpose, tra le quali la colpa medico veterinaria, nei reati di uccisione e di maltrattamento di animali.</p> <p>Non sono previste, inoltre, aggravanti per i delitti in danno agli animali qualora i fatti siano commessi:</p> <ul style="list-style-type: none">- nei confronti di animali conviventi;- nell'esercizio di un'attività commerciale;- con l'uso di armi;- nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private tra cui quella medico veterinaria che, in caso di condanna, avrebbe portato <i>de plano</i> alla radiazione dall'Albo.
<p>Articolo 6: (Ulteriori modifiche al Codice penale) È stato riformulato. Nuovo titolo: (Modifiche agli articoli 544-bis, 544-ter, 638 e 727 del Codice penale) Per le fattispecie di reato di uccisione e di maltrattamento di animali è prevista la pena pecuniaria congiunta a quella detentiva. Inoltre, è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'aggravante relativa al verificarsi dell'evento morte a seguito di somministrazione di sostanze stupefacenti o altre sostanze vietate;- una fattispecie di reato <i>ad hoc</i>, non più procedibile solo a querela di parte, per l'uccisione e il danneggiamento di animali in ambito zootecnico;		<p>Articolo 6: (Ulteriori modifiche al Codice penale) È stato riformulato. Nuovo titolo: (Modifiche agli articoli 544-bis, 544-ter, 638 e 727 del Codice penale) È prevista la reclusione «da sei mesi a tre anni» per il reato di uccisione di animali e da «da sei mesi a due anni» per quello di maltrattamento. Le pene detentive sono dunque di poco più alte rispetto a quelle vigenti e consentono ancora l'applicazione di istituti deflattivi del procedimento, come la messa alla prova e la non punibilità per particolare tenuità del fatto, e di estinzione del reato come la sospensione condizionale della pena. Inoltre, non sono previsti:</p>



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

<p>- l'aumento della pena per il reato di uccisione commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale. In tal caso la pena della reclusione è da uno a quattro anni (comunque inadeguata) e la contestuale multa da 10.000 a 60.000 euro.</p>		<p>- l'inapplicabilità espressa dell'articolo 131-<i>bis</i> c.p. (istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto) ai reati in danno agli animali; - il reato specifico relativo al rilascio di esche e bocconi avvelenati; - l'aggravante specifica per il furto di animali d'affezione; - l'integrazione della fattispecie maltrattamento con la condotta di chiunque somministri agli animali "farmaci per finalità non terapeutiche"; - l'assorbimento della fattispecie di abbandono e di detenzione incompatibile di cui all'articolo 727 commi I e II del Codice penale all'interno della fattispecie di maltrattamento. Inoltre, la pena pecuniaria prevista dall'articolo 727 del Codice penale è solo lievemente innalzata nel minimo. L'ammenda è infatti aumentata da «1.000 a 10.000 euro» a «da 5.000 a 10.000 euro». Rimane invariata quella detentiva dell'arresto fino a un anno.</p>
--	--	---

sede nazionale

viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

	<p>Articolo 7: (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale) È confermato l'attuale impianto del Codice penale che, alla luce di ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali, consente di punire le condotte lesive nei confronti degli animali anche di chi eserciti un'attività economica autorizzata da Leggi speciali qualora violi le stesse.</p>	
<p>Articolo 8 (Modifiche al codice di procedura penale) Su nostro suggerimento è previsto: - l'affido diretto degli animali sequestrati alle associazioni e a loro subaffidatari mediante cessione definitiva prima della definizione del processo, che si estende anche a eventuali cuccioli; - la possibilità per le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-<i>quater</i> delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale di intervenire nei giudizi di riesame e appello cautelare sui sequestri preventivi e probatori; - l'applicabilità delle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia per contrastare più efficacemente il fenomeno delle corse clandestine, dei combattimenti tra animali e del traffico di cuccioli.</p>		

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

<p>Articolo 9 (Divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento) Su nostro suggerimento, istituisce il divieto di abbattimento e alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento, anche quando sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, ad esclusione dei casi di cessione ad associazioni o a privati subaffidatari.</p>		
<p>Articolo 10 (Introduzione dell'articolo 25-undevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) Estende all'ente le sanzioni previste ai sensi del Decreto legislativo n. 231 del 2001 anche per i reati in danno agli animali commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso. L'inserimento del nuovo articolo 25-undevicies all'interno del decreto legislativo n. 231 del 2001 comporterà, perciò, una inedita responsabilità per l'ente rispetto alla commissione di tali reati anche nell'ambito di attività disciplinate dalle Leggi speciali qualora la condotta ecceda quanto in queste autorizzato.</p>		

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

<p>Articolo 11 (Disposizioni in materia di funzioni di polizia giudiziaria per i reati contro gli animali) Istituisce la banca dati delle Forze di polizia relativa ai reati in danno agli animali.</p>		<p>Articolo 11 (Disposizioni in materia di funzioni di polizia giudiziaria per i reati contro gli animali) Non prevede, a differenza del Testo-base C. 30 Brambilla: - l'estensione delle attività delle Guardie zoofile volontarie ad animali diversi da cani e gatti - l'uso di agenti sotto copertura per indagare sui reati contro gli animali, come manifestazioni vietate, scommesse clandestine, combattimenti tra animali, corse di cavalli illegali e il traffico di cuccioli.</p>
<p>Articolo 12 (Centri per gli animali vittime di reato e istituzione del contributo per la detenzione di animali sequestrati e confiscati) Stabilisce che lo Stato debba istituire Centri di accoglienza per animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del Prefetto, strutture già esistenti. Su nostro suggerimento, inoltre, istituisce il contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati, nonché per la realizzazione di Centri di accoglienza per gli animali vittime di reato. Il contributo è a carico di allevatori, di importatori di animali e di chi catturi e detenga fauna selvatica da usare come richiamo vivo. Le risorse derivanti dal contributo sono destinate, oltre che alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 19-<i>quater</i> delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale, anche alle Forze di</p>		

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

polizia, alle procure della Repubblica e ai tribunali per la copertura delle spese relative al sequestro e alla confisca degli animali		
Articolo 13 (Attività formative) Istituisce l'obbligo, da parte dello Stato e dei Ministeri competenti, di promuovere e realizzare con frequenza annuale percorsi formativi di tutela degli animali, anche al fine di prevenire ipotesi delittuose nei confronti degli stessi.		
	Articolo 14: (Disposizioni in materia di fauna e siti protetti) È stato riformulato. Nuovo titolo: Modifiche agli articoli 727-bis e 733 – ter del Codice penale Ritocca le sanzioni degli articoli 727 – bis e 733 – bis del Codice penale rispettivamente “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” e “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” (che rimangono vigenti) con pene di poco innalzate (del tutto irrisorie soprattutto se paragonate a quelle previste in tema di reati ambientali).	Articolo 14: (Disposizioni in materia di fauna e siti protetti) È stato riformulato. Nuovo titolo: Modifiche agli articoli 727-bis e 733 – ter del Codice penale Sono decadute le proposte di modifica più organica in materia di fauna e siti protetti. L’articolo 14 del Testo base C. 30 Brambilla recava, infatti, nuove disposizioni anche alla luce del mutato quadro di diritto unionale. In particolare, il Testo base avrebbe introdotto nel Codice penale una nuova fattispecie delittuosa, collocata nell’ambito dei delitti contro l’ambiente. Tale nuovo articolo 452-sexies.1 avrebbe previsto che chiunque prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

		esemplari di specie di fauna protetta o loro parti o derivati fosse punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 90.000.
<p>Articolo 15 (Norme di coordinamento) È stato riformulato. Nuovo titolo: (Modifiche alla legge 20 luglio 2004 n. 189) Estende l'ambito di applicazione della norma (articolo 2 della Legge 189 del 2004) anche ad un'ulteriore specie. Prevede, infatti, non solo il divieto di utilizzo di cani (<i>Canis lupus familiaris</i>) e gatti della categoria "<i>felis silvestris</i>" (ovvero selvatici) "per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti o ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché di commercializzazione, esportazione o introduzione delle stesse nel territorio nazionale", ma anche di gatti "domestici" (c.d. "<i>felis catus</i>").</p>		<p>Articolo 15 (Norme di coordinamento) È stato riformulato. Nuovo titolo: (Modifiche alla legge 20 luglio 2004 n. 189) Non recepisce quanto previsto nel Testo base che introduceva una formulazione più ampia e articolata delle condotte costituenti reato e un'aggravante per chi introduce/impiega etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore, nonché la punibilità anche a titolo di colpa (con pene diminuite). Decadono, inoltre, le proposte di confisca obbligatoria del materiale e la relativa distruzione, nonché la sospensione (o interdizione nei casi di recidiva) dell'attività commerciale.</p>
ARTICOLI AGGIUNTIVI		
<p>Articolo aggiuntivo della relatrice - 10.014. Prevede che per contestare i reati di traffico cuccioli sia sufficiente accertare la mancanza del microchip o del passaporto o della certificazione sanitaria diversamente da quanto finora previsto dall'articolo 4 della Legge 201 del 2010 che stabilisce che l'assenza dei predetti requisiti debba ricorrere in via congiunta. Tuttavia, le sanzioni penali previste non sono ancora</p>		

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

commisurate alla effettiva gravità dei fatti.		
Articolo aggiuntivo della relatrice - 10.0100. Sana la mancata identificazione di cani e gatti: il proprietario che spontaneamente adempie agli obblighi di identificazione degli animali da compagnia prima che la violazione sia stata “constatata” non deve pagare la sanzione amministrativa.		Articolo aggiuntivo della relatrice Sana la mancata identificazione di cani e gatti: l'allevatore o il commerciante che spontaneamente adempiono agli obblighi di identificazione degli animali da compagnia prima che la violazione sia stata “constatata” non devono pagare la sanzione amministrativa.
		Articolo aggiuntivo della relatrice – 10.015. Consente la detenzione di cani e gatti a catena: è sufficiente, infatti, che la contenzione dell'animale permetta il movimento per poter considerare la condotta lecita. Ad aggravare la disposizione vi è il fatto che per misure temporanee o per ragioni sanitarie documentate la contenzione può essere addirittura tale da impedire qualsiasi movimento. La disposizione è peraltro in contrasto con alcune Leggi regionali che hanno vietato <i>tout court</i> la detenzione a catena come la Calabria, la Campania, le Marche e l'Umbria.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore